

conoscere il diritto è un diritto

fronte verso®

Perché Fronte/Verso? Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a **FRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

Fronte Verso nasce da un'idea di Ileana Alesso e di Gianni Clocchiatti, al progetto oggi partecipa un network di professionisti e di esperti.

**Newsletter di www.studiolegalealesso.it
a cura di Avv. Ileana Alesso e di Avv. Maurizia Borea**

**A questo numero hanno collaborato:
Avv. Antonio Pascucci, Dott.ssa Sabrina Pisani,
Dott.ssa Chiarina Urbano, Avv. Romina Guglielmetti,
Dott. Andrea Bianchi**

Anno III, n. 4 indice newsletter aprile 2015:

- 1) Case chiuse e casi aperti.**
- 2) Firma digitale e Pec a volte hanno lo stesso effetto : il Tar Campania ne evidenzia differenze e analogie.**
- 3) Il Prefetto non può cancellare le trascrizioni dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero.**
- 4) Licenziata per aver chiamato i files di lavoro “merda” e “nuova merda”.**
- 5) Responsabilità dei magistrati : in ambito disciplinare non basta la cattiva condotta ma occorre anche un danno concreto.**

1) Case chiuse e casi aperti.

Nei primi anni 90 un immobile viene affittato ad uso alberghiero ad una società che invece lo adibisce a "casa chiusa" clandestina. Quando le proprietarie dell'immobile ne vengono a conoscenza chiedono la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento rilevando che :

- se pur il canone veniva pagato dal conduttore questi stava violando il contratto poiché utilizzava l'immobile a scopo diverso da quello pattuito;
- il conduttore aveva abusato del bene locato consentendovi l'esercizio della prostituzione e causando il deprezzamento dell'immobile.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Firenze danno ragione alla proprietà rilevando che:

- le proprietarie avevano diritto a non subire mutamenti d'uso soprattutto verso alternative illecite e indecenti;
- l'uso dell'albergo a casa chiusa aveva stravolto la funzione sociale datagli dalla proprietà e quindi il comportamento del conduttore oltre che sanzionabile penalmente causava anche la risoluzione del contratto di locazione.

Il conduttore si oppone anche alla sentenza della Corte di Appello e dopo una lunga battaglia giudiziaria la Corte di Cassazione ha ora confermato la risoluzione del contratto di locazione perché il conduttore aveva violato l'obbligo di conservare l'uso ad albergo e aveva procurato anche un danno economico alla proprietà.

1) Case chiuse e casi aperti.

Corte di Cassazione, sez. III civile, 19 marzo 2015, n. 5473

"...Con sentenza del 6 ottobre 2006 la Corte di cassazione accolse il primo motivo di ricorso di ... e ... s.a.s. per violazione e falsa applicazione degli articoli 1453 e 1455 c.c.; omessa, insufficiente contraddittoria motivazione, circa punto decisivo (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5) volendo riaffermare l'indirizzo di legittimità secondo il quale "il comportamento del conduttore che consente l'esercizio del meretricio nella cosa locata, anche se riveste carattere di illecito penale, può assurgere a causa determinate la risoluzione del contratto se si concreti in violazione dell'articolo 1587 c.c. e cioè in abuso della res che in qualche modo la pregiudichi", "essendo soltanto questo il suo obbligo principale e autonomo", (v. Cass. nn. 1110 del 1954, 3435 del 1953, 562 del 1952), e rinvio pertanto alla Corte di merito che aveva pronunciato la risoluzione del contratto di locazione di un immobile ad uso alberghiero per grave inadempimento del conduttore affinché accertasse la lesione concreta del valore locativo richiamando i seguenti principi di diritto: 1) nel – corso della locazione il conduttore ha sempre l'obbligo di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nell'uso della cosa...

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

2) Firma digitale e Pec a volte hanno lo stesso effetto : il Tar Campania ne evidenzia differenze e analogie.

La Regione Campania esclude il Comune di Terzigno dalla partecipazione ad un bando per l'ammissione al finanziamento di progetti di recupero integrato ambientale e paesaggistico, finalizzati al miglioramento di alcuni sentieri comunali. L'esclusione è motivata dal fatto che le domande presentate dal Comune non sono state firmate dal legale rappresentante, cioè dal Sindaco.

Il Comune sostiene che la sua esclusione è del tutto ingiustificata, perché la volontà di partecipare al bando risulta chiaramente da diversi elementi: intanto, è stata firmata la nota denominata "istanza di finanziamento", con cui è stata trasmessa alla Regione tutta la documentazione per la partecipazione; poi, sono stati firmati dal Sindaco tutti i singoli documenti inviati alla Regione con la domanda di partecipazione. Come se ciò non bastasse, tutto quanto precede è stato, comunque, inviato tramite posta elettronica certificata (pec), e tale strumento deve considerarsi valido ad ogni effetto di legge, anche in assenza di firma digitale.

Il TAR concorda pienamente con le ragioni del Comune e spiega che:

- tutti i documenti necessari per la partecipazione al bando sono stati inviati dal Comune tramite pec, e, come riscontro da parte della Regione, il Comune ha ottenuto una ricevuta completa attestante la ricezione del messaggio di posta elettronica certificata;
- l'ordinamento distingue la "pec"

2) Firma digitale e Pec a volte hanno lo stesso effetto : il Tar Campania ne evidenzia differenze e analogie.

Tar Campania, sez. III, 10 marzo 2015, n. 1450

"...1.1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il Comune di Terzigno impugna i provvedimenti in data 11.4.2014 con i quali la Regione Campania, decidendo sulle istanze di riesame dal medesimo presentate avverso il provvisorio inserimento nell'elenco delle istanze non ricevibili, è stata confermata la motivazione di esclusione della domanda prodotta dall'Ente per la realizzazione di progetti di recupero integrato ambientale e paesaggistico (P.I.R.A.P.) nel periodo dall'1.8.2013 all'11.10.2013, Misura 313, finalizzato al miglioramento della sentieristica comunale relativamente a quattro sentieri.

La gravata esclusione è stata disposta poiché le quattro domande in questione non sarebbero state firmate dal richiedente.

1.2. Alla Camera di Consiglio del 24.7.2014 dedicata alla trattazione dell'incidente cautelare, la Sezione accoglieva la domanda di sospensiva motivando diffusamente il fumus boni iuris del ricorso con Ordinanza cautelare n. 1283 del 25.7.2014.

Si costituiva la Regione Campania con decreto di incarico prodotto il 9.7.2014 di poi depositando il 25.11.2014 una relazione istruttoria della competente UOD ed altri documenti.

Il Comune ricorrente produceva memoria per il merito il 6.12.2014 unitamente ad altri atti.

dalla “firma digitale”, e prevede che quest’ultima serva ad attribuire all’autore la paternità giuridica di un documento;

- tuttavia, in alcuni casi lo stesso ordinamento, per collegare un documento al suo autore, fa coincidere i due strumenti: in effetti, la pec presuppone e richiede che il titolare della casella di posta elettronica possieda le credenziali identificative di accesso alla medesima (ad es., la *password*), che solo lui conosce;

- in simili casi, una volta che il titolare della casella invia mediante pec un documento, ed il gestore del sistema di pec attesta che la trasmissione del documento è avvenuta correttamente, mediante ricevuta completa, ciò sostituisce a tutti gli effetti la firma digitale del documento inviato.

3) Il Prefetto non può cancellare le trascrizioni dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero.

Due donne che si sono sposate in Spagna ricorrono al TAR Lazio contro il Prefetto della Provincia di Roma che ha disposto la cancellazione della trascrizione del loro matrimonio dal Registro dello stato civile di Roma.

Il Prefetto, infatti, avuta notizia della trascrizione del matrimonio, ha disposto con decreto la sua cancellazione e ha ordinato all’ufficiale di stato civile di provvedere all’annotazione di tale provvedimento.

Davanti al Tribunale amministrativo le due donne sostengono tuttavia che il Prefetto non aveva il potere di

Alla pubblica Udienza dell’8 gennaio 2015 sulle conclusioni delle parti il gravame p stato ritenuto in decisione.

2.1. Deve il Collegio confermare la delibazione di fondatezza dell’azione già funditus tratteggiata nella sede monitoria, rilevando la fondatezza dell’unico motivo di ricorso, con il quale il Comune di Terzigno, rubricando violazione e falsa applicazione del bando relativo al P.S.R. Campania 2007 – 2013, violazione del D.Lgs. n. 82/2005 ed eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, lamenta che gli impugnati quattro decreti reiettivi delle domande di riesame non abbiano tenuto conto di tutte le argomentazioni svolte dall’Ente locale, nelle quali si evidenziava che la volontà di partecipazione del medesimo alla misura per...

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

3) Il Prefetto non può cancellare le trascrizioni dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero.

Tar Lazio, sez. I ter, 9 marzo 2015, n. 3907

“...Con il ricorso introduttivo del giudizio è stato rappresentato che in data 18 ottobre 2014 il Sindaco del Comune di Roma ha provveduto alla trascrizione nel registro dei matrimoni presso l’ufficio di stato civile del Comune di Roma del matrimonio contratto dalle ricorrenti a Barcellona (Spagna) il 18 settembre 2010.

Con decreto del 31 ottobre 2014, prot. n. 247747/2014, non notificato

disporre quella cancellazione, di conseguenza l'atto di cancellazione non poteva annullare la precedente trascrizione e l'ordine di annotarlo rivolto all'ufficiale di stato civile era illegittimo poiché tale cancellazione potrebbe avvenire solo con un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Il TAR Lazio accoglie il ricorso e annulla sia il decreto del Prefetto sia la circolare del Ministero dell'Interno nella parte in cui sollecita i Prefetti ad adottare i decreti. Il TAR, infatti, da una parte conferma che spetta solo alla Autorità giudiziaria il potere di disporre la cancellazione di quanto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio, dall'altra parte evidenzia che la normativa nazionale non consente :

-la celebrazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso né la trascrizione nei registri dello stato civile.

Il giudice amministrativo, attraverso una analisi della normativa e della giurisprudenza, coglie l'occasione per precisare che:

- il diritto internazionale privato stabilisce che la capacità di sposarsi e le condizioni per farlo sono regolate dalle leggi nazionali, da ciò deriva che in Italia l'ufficiale di stato civile prima di procedere ad una trascrizione ha il dovere di verificare che sussistono i requisiti previsti dalla legge italiana per ricorrere al matrimonio; il codice civile peraltro presuppone che i coniugi abbiano sesso diverso tra loro;

- d'altro canto, la Corte costituzionale ha ritenuto legittima la normativa italiana che non consente la celebrazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, in quanto, pur riconoscendo che l'art. 2 della Costituzione tutela anche le unioni omosessuali, ha spiegato che

ma conosciuto per le vie brevi, il Prefetto della Provincia di Roma ha "disposto" che:

"sono annullate e seguenti trascrizioni nel registro dello stato civile di Roma Capitale, Parte II, serie C10, anno 2014, atti dal n. 1 al n. 16, dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero e ...

- Matrimonio celebrato a Barcellona (Spagna) il 18.09.2010".

Il Prefetto, inoltre, ha ordinato "All'Ufficiale di stato civile di Roma Capitale,

Sindaco o altro funzionario da questi delegato, di provvedere a tutti i conseguenti adempimenti materiali, compresa l'annotazione del presente provvedimento nei registri dello stato civile".

Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall'Amministrazione

resistente, le ricorrenti le hanno impugnate dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso.

1) - Nullità del decreto prefettizio per difetto assoluto di attribuzione ed incompetenza assoluta, rilevante ai sensi dell'art. 21 septies della l.n. 241/90 e

dell'art. 31, comma 4, D.Lgs. 104/2010; violazione dell'art. 453 c.c., dell'art. 95

D.P.R. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile); violazione del D.P.R. 396/2000 negli artt. 12,

comma 6; 11, comma 3; 5, comma 1, lettera a); 12, comma 1; 69, comma 1, lettera

i); 100; violazione del D.M. 5 aprile

il Parlamento è assolutamente libero di scegliere se equiparare o meno le unioni omosessuali a quelle eterosessuali, e che per ora ha deciso di non farlo;

- per altro verso la disciplina nazionale non contrasta con quella europea, perché, se da un lato la CEDU stabilisce che “uomini e donne” hanno diritto di sposarsi, dall’altro la Carta di Nizza parla di matrimonio senza fare riferimento al sesso, lasciando liberi gli Stati membri di disciplinare la materia secondo la propria discrezionalità.

In conclusione, le coppie omosessuali in Italia non hanno un diritto di sposarsi né tantomeno un diritto di pretendere che il matrimonio celebrato all’estero sia trascritto in Italia, quindi la circolare del Ministero dell’Interno:

- nella parte in cui ricorda che i matrimoni omosessuali non sono trascrivibili, è legittima;

- mentre è illegittima nella parte in cui invita i Prefetti a emanare i decreti di cancellazione delle trascrizioni poiché la disciplina dello stato civile dispone che le annotazioni su atti già iscritti nei registri possa essere fatta solo se “disposta per legge ovvero ordinata dalla Autorità giudiziaria”;

- nel caso in esame nessuna legge attribuisce al Ministero dell’Interno e/o al Prefetto il potere di adottare annullamenti d’ufficio e quindi per disporre la cancellazione di un atto “indebitamente trascritto”, occorre comunque la pronuncia del Tribunale civile.

2002 (Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile).

1.1. Secondo quanto si legge nella motivazione del decreto prefettizio, l’annullamento in via gerarchica della trascrizione andrebbe effettuato ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 D.P.R. n. 396/2000, 7, 21-octies e 21-nonies legge n. 241/1990, e 54, comma 11, D.Lgs. n. 267/2000 "rilevato che nel caso in questione la mancata osservanza delle direttive impartite dall’autorità di vigilanza configura l’ipotesi di inerzia di cui all’art. 54 comma 11 del d.lgs n. 267/2000 e, pertanto, ricorrono i presupposti per l’adozione del provvedimento del Prefetto ivi previsto".

A parere delle ricorrenti, invece, tale atto è viziato da difetto assoluto di attribuzione in quanto, in primo luogo, la possibilità di applicare l’art. 21-nonies della legge n. 241/90 appare preclusa dalla circostanza che la trascrizione dell’atto di matrimonio non è un provvedimento amministrativo bensì un atto pubblico formale con effetto dichiarativo e di certificazione, in quanto la trascrizione del matrimonio non ha "natura costitutiva ma meramente certificativa e di pubblicità", poiché gli effetti discendono dalla celebrazione del matrimonio e non dalla sua trascrizione. Pertanto, la trascrizione nel registro degli atti di matrimonio non è da considerare un provvedimento amministrativo e non è soggetto alla...

per la sentenza integrale [cliccare](#)

qui

4) Licenziata per aver chiamato i files di lavoro “merda” e “nuova merda”.

Un socio-lavoratore di una cooperativa denomina dei files di lavoro con le espressioni “merda” e “nuova merda”. La datrice di lavoro, ritenuta la condotta della dipendente offensiva del decoro e dell'immagine aziendale, la licenzia per giusta causa.

Il Tribunale, avanti al quale la lavoratrice impugna il licenziamento, respinge il ricorso ritenendo il licenziamento legittimo.

Di diverso avviso la Corte d'Appello dell'Aquila, la quale con sentenza dell'11.08.2011 ha accolto le istanze della lavoratrice, reintegrandola nel posto di lavoro, per i seguenti motivi:

- nel corso del giudizio è emerso che la condotta della dipendente, per quanto disdicevole, è stata episodica, non avendo la stessa messo in atto altre violazioni che evidenziassero un ripetuto disprezzo dell'immagine aziendale;
- il licenziamento costituisce pertanto una sanzione disciplinare eccessiva per un comportamento senz'altro censurabile sotto il profilo della correttezza ma non tanto grave da far venir meno, irrimediabilmente, il rapporto di fiducia tra datore e lavoratore;
- il datore di lavoro, di fronte ad un simile episodio, avrebbe dovuto applicare una sanzione meno grave di quella espulsiva.

La Corte di Cassazione, chiamata a giudicare sul caso dal ricorso della società, ha confermato la sentenza della Corte d'Appello, ritenendo corretta e non censurabile la motivazione della decisione della Corte territoriale.

4) Licenziata per aver chiamato i files di lavoro “merda” e “nuova merda”.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 24 marzo 2015, n. 5878

“... impugnò il licenziamento per giusta causa intimatole dalla ... soc. coop. per avere denominato alcuni file di lavoro con le locuzioni "merda" e "nuova merda"; radicatosi il contraddittorio il Giudice adito respinse il ricorso, ma la Corte d'Appello dell'Aquila, con sentenza del 9.6- 11.8.2011, in accoglimento del gravame della lavoratrice, dichiarò l'illegittimità del licenziamento, con applicazione della tutela reale. A sostegno del decusum la Corte territoriale - osservò che la condotta della ..., per quanto censurabile sotto il profilo della correttezza, non costituiva un'infrazione della disciplina del lavoro tanto grave, sia soggettivamente che oggettivamente, da ledere in maniera irreparabile la componente fiduciaria, essendo risultata episodica l'indicata sgradevole denominazione di documenti di lavoro, che non evidenziava un manifesto e ripetuto disprezzo al decoro e all'immagine aziendale, nè poteva annoverarsi nella fattispecie dell'insubordinazione; non essendo emersi altri abusi nell'utilizzo dei beni aziendali affidati alla lavoratrice, la vicenda, valutata nella sua complessità, non giustificava, sotto il profilo della congruità, l'adozione della massima sanzione espulsiva, potendo la condotta agita essere punita con una sanzione di tipo conservativo.

Avverso l'anzidetta sentenza... per la sentenza integrale [cliccare](#)

qui

5) Responsabilità dei magistrati : in ambito disciplinare non basta la cattiva condotta ma occorre anche un danno concreto.

La Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura assolve un magistrato dall'accusa di aver minato la propria immagine di magistrato (e, quindi, di tutta la magistratura) svolgendo incarichi di docenza senza la prescritta autorizzazione da parte del Consiglio. Quest'ultimo, quindi, propone ricorso per Cassazione, sostenendo che gli incarichi svolti senza autorizzazione dal magistrato sono stati molti, ed il compenso percepito di un certo rilievo.

La Cassazione respinge il ricorso e afferma che:

- tutte le ipotesi di illecito disciplinare sono state tassativamente indicate dalla legge, che ha introdotto anche nella materia disciplinare il principio di offensività, in base al quale la sussistenza o meno di un illecito va verificata alla luce della lesione o della messa in pericolo di un determinato bene giuridico, tutelato da una norma;

ne deriva che, per capire se effettivamente è stato commesso un illecito, non basta verificare che un certo comportamento rientri nell'ipotesi prevista dalla norma disciplinare, ma occorre individuare anche le conseguenze concrete di quel comportamento;

- nel caso in esame, dalla valutazione complessiva dei suddetti elementi, non sembra che lo svolgimento degli incarichi di docenza da parte del magistrato abbia compromesso concretamente la sua immagine, e,

5) Responsabilità dei magistrati : in ambito disciplinare non basta la cattiva condotta ma occorre anche un danno concreto.

Corte di Cassazione, sez. unite civili, 31 marzo 2015, n. 6468

“...Con sentenza del 10 luglio-11 settembre 2014 la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura assolve il magistrato ... dalle incolpazioni ascrittegli (svolgimento negli anni 2010 e 2012 di plurimi incarichi extragiudiziari retribuiti di docenza senza avere richiesto la prescritta autorizzazione al Consiglio Superiore della Magistratura, in violazione degli artt. 1 e 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 109/2006), per essere rimasti esclusi gli addebiti, ai sensi dell'art. 3-bis d.lgs. n. 109/2006, ritenendo che la natura dell'incarico, il percepimento di compensi per importi non esorbitanti e le funzioni svolte di magistrato fuori ruolo facevano escludere che, dalla condotta dell'incolpato, fosse derivata una compromissione dell'immagine del magistrato.

Avverso l'anzidetta sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.

... ha depositato memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando erronea applicazione dell'art. 3-bis d.lgs. n. 109/2006, nonché vizio di motivazione, deduce che:

- gli incarichi svolti senza...

per questa via, quella della *per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*
magistratura.

art direction: eticrea

infodiritti - l'informazione giuridica online

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.